

LA PROTEZIONE DELLA FLORA

È noto come la nostra provincia sia detentrica di un invidiabile ed invidiato complesso floristico, nel quale la grazia si affianca alla preziosità e la bellezza alla rarità, mentre la sua ricchezza in endemismi a ristretto areale che talora non esce neppure dai confini amministrativi, offre particolare motivo di interesse e di studio allo specialista.

Purtroppo però questa sua stessa preziosità aveva richiamato l'attenzione di troppi che, per grezzo interesse da una parte e per diseducazione naturalistica dall'altra, minacciavano con le loro smodate ed incontrollate raccolte di fiori e piante spontanei, di impoverire il paesaggio di un insostituibile elemento di bellezza, turbando con ciò anche sottili equilibri biologici che alla lunga potrebbero avere rilevanti riflessi sullo stesso assetto economico.

La denuncia metodica di tali fatti per mezzo della stampa cittadina, mediante conferenze ed articoli su riviste specializzate, nonché l'interessamento dell'Ateneo di Brescia e dell'Ente Provinciale per il Turismo nella persona del suo presidente sen. Albino Donati, hanno trovato eco nella sensibilità dei nostri organi amministrativi, e con Decreto prefettizio n. 1457 del 6 marzo 1961, *ritenuta la necessità di adottare provvedimenti urgenti e indispensabili per la difesa del paesaggio e del patrimonio floristico di questa provincia*, venivano emanate opportune disposizioni di tutela.

Per la loro più diffusa conoscenza e valorizzazione, è già in corso di stampa un acconcio opuscolo illustrativo. Qui ci limitiamo ad un succinto riassunto delle norme, esprimendo però l'augurio che al rispetto imposto dal documento amministrativo, abbiano a sostituirsi la sensibilità e l'educazione di ogni cittadino. Ciò lo renderà più operante, e contribuirà maggiormente alla difesa e alla preservazione del nostro invidiato patrimonio floristico.

* * *

Nel territorio della provincia di Brescia è vietato strappare e scavare con radici, rizomi, bulbi e tuberi, le piante appartenenti alla flora spontanea.

È consentito invece coglierne i fiori per uso personale, limitatamente però ad un determinato numero di esemplari per le specie dichiarate protette ed elencate in successiva ordinanza n. 73043 del 15 novembre 1961.

Sono vietati il commercio e l'offerta in vendita degli elementi della flora spontanea, tanto dei soli fiori, quanto delle piante con o senza radici, fronde e foglie, salvo che provengano da fondi di proprietà privata nel quale caso ciò va comprovato mediante certificato.

È ricordato che raccolta, coltivazione e commercio delle piante officinali sono oggetto di apposita legge n. 99 del 6 gennaio 1931 e successivo regolamento n. 1793 del 19 novembre 1931.

Sono istituite diverse zone di protezione entro le quali — senza con ciò recare intralci alle attività economiche e alla pratica del turismo, dell'escursionismo e dell'alpinismo — è del tutto proibita la raccolta anche dei soli fiori, salvo che per motivi di studio e limitatamente ai possessori di apposita licenza rilasciata dall'Ateneo di Brescia, ed alle comitive da questi guidate sotto la loro diretta responsabilità. È in questo che si differenzia il nostro Decreto dai consimili altri documenti su base tanto provinciale quanto regionale, accogliendo il principio raccomandato dall'U.I.C.N. (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue risorse). Nel già ricordato opuscolo tali zone sono regolarmente definite e illustrate, anche con il sussidio di apposita carta topografica.

Per le trasgressioni, e secondo la gravità dei fatti, sono previste pene che vanno dall'ammenda fino a 4000 lire alla detenzione fino a 10 giorni.

N. A.